

**Schema di “Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite
Biennio 2022-2023”**

Premesse: il rinnovato ruolo di Province e Città Metropolitana in Lombardia

VISTI gli indirizzi che hanno definito il rapporto Regione-Province/Città Metropolitana contenuti nell'“Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015. Triennio 2019-2021” e i principi che tali Istituzioni hanno in essa condiviso, con particolare riferimento:

- alla necessità
 - di una profonda rivisitazione dell'impianto normativo della l. 56/14, di scelte legislative da parte del Parlamento chiare e coerenti sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario, per tornare a garantire la piena funzionalità degli Enti provinciali;
 - che Province e Città Metropolitane, in quanto istituzioni della Repubblica, siano poste nelle condizioni di erogare i servizi loro affidati, potendo contare su: funzioni fondamentali di area vasta ben definite; ulteriori funzioni eventualmente loro conferite dalle Regioni; organi politici pienamente riconosciuti e legittimati dal voto popolare; una organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità dell'apparato amministrativo; una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni fondamentali;
 - di una riorganizzazione di una rete degli enti territoriali che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini in un'ottica di semplificazione amministrativa e di possibile riduzione dei costi delle strutture amministrative della Lombardia;

DATO ATTO che, pur nel complesso contesto soprarichiamato, Regione Lombardia ha in questi anni improntato il proprio rapporto con Province e Città Metropolitana, anche in coerenza con il “Documento condiviso sui criteri per il riordino istituzionale di Province e Città Metropolitane in materia elettorale”, sottoscritto il 12/3/2019 tra Regione Lombardia, UPL, ANCI Lombardia e Città Metropolitana di Milano, che può essere considerato la proposta lombarda alla riforma istituzionale di Province e Città

Metropolitane, al pieno riconoscimento del ruolo determinante e strategico che deve essere ad esse nuovamente riconosciuto nel governo dei rispettivi territori e nel ruolo istituzionale attribuito loro dalla Costituzione (art. 114);

RITENUTO altresì:

- che alle Province debbano essere riconosciute le competenze per il coordinamento dello sviluppo locale e per l'adozione e l'aggiornamento di un Piano strategico, oggi previste solo per le Città Metropolitane. Il riconoscimento della funzione di pianificazione strategica e territoriale è infatti indispensabile per valorizzare le vocazioni dei territori;
- che, in materia di personale, occorra completare la riforma introdotta dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e finalizzata al superamento della logica del turn-over, per favorire l'immissione di nuovo personale negli enti che si trovano in condizioni di sostenibilità finanziaria e consentire in tal modo di ampliare gli spazi di assunzione nel comparto, nonché neutralizzare i vincoli in materia di assunzioni per le funzioni conferite. Significativo appare, da questo punto di vista, l'iter di approvazione del DM di fissazione delle fasce demografiche, e dei valori-soglia e relative percentuali massime di incremento, approvato in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 16/12/2021;

PRESO ATTO che:

- l'emergenza pandemica da Covid 19 ha posto in evidenza il ruolo determinante svolto da Province e Città Metropolitana, a cominciare proprio dall'attività di presidio e coordinamento dei territori attuata nell'ambito della Protezione civile;
- si è in tal modo consolidato il convincimento diffuso, non solamente a livello delle Istituzioni lombarde, ma anche dei cittadini, che esse svolgano una funzione di primo piano anche nelle sedi governative deputate ad affrontare i temi strategici per il rilancio del Paese;

DATO ATTO che i principi soprarichiamati appaiono in linea con quelli espressi nel documento *“Le Priorità delle Province per il nuovo Governo”* del 12/03/2021, pubblicato dall'Unione delle Province Italiane (UPI). In esso sono infatti formulati gli auspici delle Province per quanto attiene ai nuovi assetti istituzionali, al ruolo di riferimento delle stesse per i rispettivi Comuni, al percorso verso la stabilità finanziaria dei bilanci, al rafforzamento di assetti e competenze del personale nonché della capacità amministrativa, ai processi di digitalizzazione, agli investimenti nei settori dell'edilizia scolastica e delle infrastrutture stradali, nonché al ruolo delle Province stesse ai fini della programmazione e dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

PRESO ATTO che:

- nelle Leggi di Bilancio nazionali relative alle annualità 2019/2021 si è consolidato un percorso articolato di sostegni finanziari a favore degli Enti locali, che sta a sua volta consentendo un rilancio della capacità di investimento delle Province ed il recupero delle loro capacità assunzionali;
- Regione Lombardia, al fine di sostenere la ripresa economica a seguito dell'emergenza sanitaria, ha promosso un piano di interventi finanziari

nell'ambito della l.r. 9/2020 mediante il finanziamento a favore delle Province di interventi di riqualificazione di strade ed edifici scolastici per complessivi 95 progetti e 51.350.000 milioni di euro di risorse regionali. Ha altresì dato corso al finanziamento a favore delle stesse di interventi di infrastrutturazione delle reti digitali delle scuole secondarie superiori e di acquisto di dotazioni informatiche per la didattica a distanza (DAD), per ulteriori 5 milioni di euro;

CONSIDERATO che:

- si rende ora necessario rinnovare l'Intesa soprarichiamata per il biennio 2022-2023, nell'ambito del consolidato e sempre più articolato ruolo di Province e Città Metropolitana e delle funzioni ad esse confermate dalle vigenti ll.rr. 19 e 32/2015;
- la presente Intesa 2022-2023 intende dunque proseguire l'opera di rilancio della piena titolarità delle Province e della Città Metropolitana nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicurando una dotazione organica adeguata in ordine ai contingenti e alle professionalità e il riconoscimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni confermate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Regione Lombardia, Unione Province Lombarde, Province e Città Metropolitana condividono quanto segue:

1. Oggetto dell'Intesa

La presente Intesa, ai sensi delle ll.rr. 19/2015 e 32/2015, intende confermare e rafforzare il supporto che Regione Lombardia ha finora assicurato alle Province e alla Città Metropolitana in ordine a:

1. l'esercizio delle funzioni conferite confermate relative a Protezione civile, Cultura, Vigilanza ittico-venatoria, Turismo, Politiche sociali (in particolare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), Servizi portuali delle Province di Cremona e Mantova, oltre a Funzioni ambientali, Governo del Territorio, Trasporti (funzioni, queste ultime, già conferite alle Province precedentemente alla riforma introdotta dalla L. Delrio, n. 56/2014 e che trovano nella presente Intesa una declinazione di dettaglio), individuando ove possibile:
 - a) criteri e modalità di finanziamento delle funzioni confermate;
 - b) modalità di individuazione dei contingenti di personale dedicato all'esercizio delle funzioni confermate e relativa organizzazione;
 - c) linee d'indirizzo e di orientamento delle Direzioni Generali regionali competenti per l'esercizio delle funzioni confermate;
2. l'esercizio di ulteriori funzioni conferite: Servizi per il lavoro - Centri per l'Impiego e collocamento mirato dei disabili, Funzioni in materia di Opere pubbliche e

gestione della Rete Escursionistica della Lombardia (REL), precisando ambiti di competenza e linee di indirizzo;

3. attività d'interesse regionale: Disabilità – Eliminazione Barriere architettoniche e sperimentazione in tema di Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT);
4. forme di sinergia e di raccordo inter-istituzionale da sviluppare anche mediante percorsi formativi per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze.

2. Criteri e modalità di finanziamento, di monitoraggio e di rendicontazione

Si condivide quanto segue:

- a) Regione Lombardia riconosce la copertura dei costi del personale preposto alle funzioni conferite confermate, nonché dei costi di esercizio delle funzioni medesime, determinati in spesa corrente e in conto capitale su base annuale e in previsione sulle due annualità di validità dell'Intesa (2022 - 2023) per un valore complessivo annuo di € 18 milioni (di cui 1 milione in conto capitale). I relativi riparti finanziari sono formulati d'intesa con UPL e potranno essere rimodulati annualmente in proporzione al conseguimento dei contingenti ottimali di personale.

I finanziamenti regionali indicati sono integrati da ulteriori introiti - indicati nel testo, in corrispondenza di ciascuna funzione -, derivanti dall'esercizio di attività specifiche o finanziate dalle Direzioni Generali regionali competenti per materia;

- b) il contributo alle Province e alla Città Metropolitana per spesa corrente e per investimenti viene assegnato annualmente ed erogato in due tranches: l'acconto pari al 70% a inizio anno, e il saldo, entro la corrispondente annualità, previo parere positivo delle Direzioni Generali regionali competenti sull'avvenuta presentazione di apposita Relazione di sintesi sull'attività annuale svolta per ciascuna funzione, corredata dalla situazione del relativo contingente di personale (Allegato 2), nonché dagli introiti dalle attività autorizzatorie in materia ambientale (Allegato 3);

3 Personale provinciale e della Città Metropolitana dedicato alle funzioni conferite confermate

Si condivide quanto segue:

- a) all'esercizio delle funzioni confermate di cui alla presente Intesa sono preposti i contingenti di personale, come definiti nell'Allegato 1, che riporta il personale attualmente presente e quello ottimale per l'esercizio delle medesime funzioni,

articolato per funzioni regionali e per Province/Città Metropolitana di appartenenza;

- b) Le risorse di cui al precedente paragrafo 2 (17 milioni in parte corrente) assicurano la copertura dei costi del personale complessivamente indicato nel precitato Allegato 1, sia di quello attualmente presente sia di quello attualmente vacante e di quello che si renderà tale, successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa.
- c) L'acquisizione del personale attualmente vacante e di quello che si renderà tale, successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa, sarà comunicata, con particolare riferimento alla necessità che il personale subentrante a quello cessato abbia il medesimo livello d'inquadramento e professionalità, alle Direzioni Generali regionali competenti.

4. Linee d'indirizzo delle Direzioni Generali regionali in merito agli obiettivi e all'esercizio delle funzioni confermate, di ulteriori funzioni conferite e delle attività d'interesse regionale

4.1 Funzioni confermate (con utilizzo del contingente di personale di cui all'Allegato 1)

Protezione Civile

Nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile, alle Province del territorio regionale lombardo e alla Città Metropolitana di Milano, quali Enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice della Protezione Civile (D.Lgs n. 1/2018), sono delegate le funzioni di cui all'art. 6 della nuova l.r. "Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile" (LCR 101 del 17 dicembre 2021), con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In particolare, Regione, Province e Città Metropolitana di Milano concordano che saranno svolte dagli Enti di area vasta le seguenti azioni:

- a) Previsione e prevenzione dei rischi:
 - 1) rilevazione e monitoraggio dei rischi sul territorio di competenza;
 - 2) attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei Comuni;
 - 3) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 4) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;

b) Pianificazione di area vasta:

- 1) redazione, adozione e attuazione del Piano di Area vasta di Protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di Protezione civile, nel rispetto degli indirizzi regionali e in raccordo con la Prefettura competente;
- 2) valutazione periodica del Piano di Area vasta di Protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali;
- 3) supporto ai Comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
- 4) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei Piani e Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di Protezione civile;

c) Gestione e superamento dell'emergenza:

- 1) attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;
- 2) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la Sala operativa regionale e con le Prefetture territorialmente competenti;
- 3) raccordo con la Prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del Piano di Area vasta di Protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 4) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di Protezione civile esistente sul territorio di competenza, e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
- 5) organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato, delle Colonne mobili di area vasta, quali componenti per moduli specialistici della Colonna mobile regionale; a ciascuna Colonna mobile di area vasta possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di Protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di Protezione civile lombardo, il volontariato organizzato;
- 6) coordinamento dell'attivazione dei Centri polifunzionali di Emergenza e gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di Emergenza di diretta competenza;
- 7) supporto ai Comuni per la gestione e il superamento delle emergenze, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;
- 8) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione;
- 9) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali;

d) Individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di Protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.

Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate, gli Enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, anche mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di Protezione civile in possesso di formazione specifica.

Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di Protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate dalla legge regionale, i Presidenti delle Province lombarde e il Sindaco metropolitano, nelle situazioni emergenziali, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione.

Per un più efficace espletamento delle attività di Protezione civile, gli Enti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di Protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di Protezione civile, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da apposite linee-guida adottate dalla Giunta regionale.

Ulteriori contributi regionali per la funzione (annualità 2022-2023, a Bilancio vigente):

- Antincendio boschivo: € 465.000 nel 2022 ed € 465.000 nel 2023;
- Centri Polifunzionali Emergenze (CPE) provinciali: € 5.000.000 nel 2022 ed € 6.100.000 nel 2023;
- Colonne mobili provinciali: € 3.000.000 nel 2022 ed € 2.000.000 nel 2023;
- Funzionamento del Nucleo Tecnico Operativo valanghe per le Province di Sondrio, Bergamo e Brescia: € 100.000 nel 2022 ed € 100.000 nel 2023;
- Manutenzione mezzi: € 400.000 nel 2022 ed € 400.000 nel 2023.

Vigilanza Ittico – Venatoria

a) Regione, UPL, Province e Città Metropolitana nell'esercizio della funzione di vigilanza ittico venatoria ritengono, quale obiettivo fondamentale, di garantire le attività di controllo e vigilanza sull'applicazione della l.r. 26/93, ai fini della tutela e della salvaguardia della fauna selvatica omeoterma, che la legge statale in materia (l. 157/92) definisce patrimonio indisponibile dello Stato, nonché sull'applicazione del titolo IX della l.r. 31/2008, che detta disposizioni

sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione;

- b) Si riconosce la specificità dei servizi di vigilanza provinciale e metropolitano che, in base all'art. 27 della Legge 157/92 e agli artt. 48 e 49 della l.r. 26/93, svolgono da sempre il controllo dell'attività venatoria e di repressione del bracconaggio e forniscono un indispensabile supporto alla gestione della fauna selvatica (es. attività di controllo riduttivo della fauna, censimenti). I servizi di vigilanza rappresentano, inoltre, il naturale collegamento tra l'amministrazione competente in materia faunistico venatoria (oggi Regione) e gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia, con funzioni di controllo e verifica dell'operato di questi ultimi e di quant'altro stabilito nello specifico dalle norme, sulla base di indicazioni regionali;
- c) Si evidenzia che il personale operante presso tali servizi ha, nel tempo, acquisito specifiche e ormai insostituibili competenze nelle attività di rilevamento ambientale e faunistico e fornisce, pertanto, un indispensabile apporto in termini di conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio, anche in relazione alla gestione dei grandi carnivori, quali specie di interesse conservazionistico tutelate a livello comunitario. Sulla base dell'esperienza maturata in diversi contesti ambientali, faunistici e sociali, delle limitazioni all'assunzione di nuovo personale imposte alle amministrazioni pubbliche, del miglioramento del sistema viario e delle nuove tecnologie a disposizione per personale di vigilanza si può proporre un rapporto operatore vigilanza dipendente dalle province/territorio ogni 9.000 ettari. Tale parametro potrebbe essere rimodulato, nei diversi territori, in funzione delle condizioni fisiografiche del territorio e della densità venatoria che insiste sullo stesso, al fine di assicurare un più efficace sistema di controllo del territorio e di repressione del bracconaggio;
- d) Regione, UPL, Province e Città Metropolitana concordano le seguenti azioni prioritarie rispetto a:
1. Personale assegnato alla funzione:
 - formare nuovo personale da dedicare allo svolgimento della funzione, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità acquisite;
 - assicurarsi che detto personale svolga in via esclusiva, salve comprovate esigenze straordinarie, la funzione di vigilanza ittico – venatoria;
 2. Modalità di monitoraggio: annualmente le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione:
 - un rapporto sull'attività di vigilanza riportante il numero degli accertamenti effettuati e il relativo numero di sanzioni comminate, affinché la Giunta regionale lo trasmetta all'amministrazione statale competente (oggi il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 57 della l.r. 26/93;
 - la rendicontazione delle ulteriori attività svolte ai sensi della l.r. 26/93, nonché della presente Intesa.

3. Modalità di raccordo: si concorda di organizzare Tavoli di lavoro con periodicità almeno semestrale tra i competenti uffici delle Direzioni Generali regionali (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) e i responsabili dei servizi di vigilanza provinciali e metropolitano, anche ai fini di una condivisione preliminare delle linee-guida regionali con contenuto tecnico/operativo;
 4. Coordinamento dei servizi a livello territoriale: L'attività di vigilanza ittico-venatoria è oggetto di programmazione periodica attraverso incontri di coordinamento a livello territoriale che coinvolgono, con cadenza mensile, il responsabile della vigilanza provinciale/metropolitana e il dirigente (o suo delegato) dell'UTR – Ufficio Territoriale regionale di riferimento;
- e) Si intende, inoltre, proseguire la collaborazione per il supporto alle funzioni di competenza regionale, che saranno dettagliate con appositi accordi;
- f) Si evidenzia la necessità di presidiare le attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 della L.r. 26/93 nonché di messa a disposizione di spazi idonei per il deposito di materiali vari.

Ulteriori contributi regionali per la funzione:

- Annualità 2019-2021:
 - € 250.000/anno per il recupero della fauna selvatica e trasporto di animali feriti e carcasse;
- Annualità 2022: si prevede il medesimo importo.

Turismo

Ferme restando le funzioni in materia di Turismo e attrattività del territorio, il cui esercizio viene attribuito alle Province e alla Città Metropolitana dalla l.r. 27/2015, nel biennio di riferimento Regione, Province e Città Metropolitana concordano sul mantenimento del contingente di personale di cui alla precedente Intesa e sull'arricchimento professionale del contingente provinciale, di cui all'Allegato 1 della presente Intesa, dedicato alle attività di vigilanza e controllo previste dalla citata legge regionale.

In tema di professioni turistiche, in vista di un possibile riavvio delle procedure di abilitazione per le professioni di guida ed accompagnatore turistico, la Regione fornisce, previo confronto, adeguate disposizioni su competenze e requisiti richiesti, nonché sulle modalità di organizzazione delle sessioni d'esame, così come previsto dalla l.r. 27/2015, anche al fine di consentire alle Province e alla Città Metropolitana di adempiere con efficacia a tale funzione. Con riferimento alla professione di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, a seguito dell'approvazione del DM 05/08/2021, attuativo dell'articolo 20 del D.Lgs. 79/2011, con la l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021" si è

provveduto al relativo adeguamento degli articoli 63 e 64 della l.r. 27/15; conseguentemente, verranno applicate le procedure previste dalla normativa così come aggiornata e dai seguenti atti di indirizzo relativamente alle procedure per l'abilitazione alla professione.

Cultura

Regione e Province intendono dare piena attuazione alle funzioni conferite con l.r. 25/2016 e confermate con l.r. 19/2015, in merito a:

1. Sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali.
Si ritiene opportuno che tra Regione e Province si attivino forme di collaborazione per la valorizzazione della rete bibliotecaria regionale individuando un referente provinciale per i sistemi bibliotecari al fine di supportare l'attività di monitoraggio e censimento regionale delle biblioteche, riferire sulle attività e sulle esigenze dei sistemi bibliotecari del relativo territorio.
2. Promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
3. Attività e sviluppo dei sistemi museali locali;
Con riferimento ai sistemi museali così come ai sistemi bibliotecari è necessario creare, in collaborazione con le Province, una rete di referenti. In particolare, circa le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali, Regione e Province concordano sull'opportunità che vengano individuati in ciascuna Provincia referenti specifici per il monitoraggio dello stato dell'arte dei sistemi museali locali del territorio e, in prospettiva, rispetto al necessario aggiornamento dei criteri di riconoscimento dei sistemi museali locali -di cui alla d.g.r. 8509/2008 - e della riapertura della relativa procedura di riconoscimento.
4. Coordinamento a livello provinciale delle attività di conoscenza, censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali all'interno degli istituti di conservazione o diffuso sul territorio attraverso piani operativi congiunti per la verifica dello stato dell'arte e la programmazione strategica delle attività, anche in raccordo coi soggetti del territorio, per supportare la fruizione e la valorizzazione – anche digitale - del patrimonio culturale e l'arricchimento dell'attrattività dei territori.

È prioritario potenziare la pubblica conoscenza, fruizione e promozione dei beni culturali in relazione anche ai territori e ai contesti di appartenenza e anche attraverso le sinergie che si possono creare nell'ambito dei Piani integrati per la Cultura (PIC).

Regione e Province concordano che la puntuale redazione del Programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali e la valorizzazione delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali, siano obiettivi preminenti per la diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia e per il raggiungimento della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali.

Si ritiene, inoltre, prioritario avviare percorsi formativi sostenuti da risorse proprie regionali destinati al personale provinciale e locale interessato, a vario titolo, all'ambito culturale su temi individuati dalle stesse Province.

Politiche sociali

Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Nell'ambito della cd. riforma del Terzo Settore e nel perimetro normativo stabilito dalla legge 106 del 06/06/2016, dal D. Lgs. 117 del 03/07/2017 (Codice Terzo Settore) e dal DM n. 106 del 15/09/2020, alla Regione Lombardia è stata attribuita la gestione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione degli stessi all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore in riferimento al territorio di competenza.

Con dgr XI/4561 del 19 aprile 2021 è stata individuata la Struttura regionale cui affidare le funzioni di Ufficio regionale del RUNTS, confermando in capo alle Province e Città Metropolitane l'assetto organizzativo gestionale vigente per quanto riguarda i Registri del terzo settore di cui alla l.r. 1/2008. È stata dunque mantenuta la collaborazione già sperimentata con Province e Città Metropolitana anche in funzione dell'attuazione della riforma. La medesima deliberazione ha disposto la ripartizione per le annualità 2018, 2019 e 2020 delle risorse ministeriali finalizzate alla gestione del RUNTS, pari a complessivi € 5.282.991,75, assegnando alle Province/Città Metropolitana il 75% delle stesse.

Il criterio di riparto utilizzato è analogo a quello adottato dal Ministero per il riparto alle Regioni (medesima quota percentuale per tutte le Province e ulteriore quota percentuale in base al numero stimato delle Associazioni presenti in ciascun territorio provinciale).

L'avvio del popolamento del RUNTS è stato definito con decreto n. 561/2021 del 23 novembre 2021: entro la data del 21 febbraio 2022 dovranno essere trasigrate al RUNTS le APS e ODV iscritte nei registri regionali di cui alla l.r. 1/2008. Considerando che alla data del 31/12/2020 risultavano iscritti al registro regionale complessivamente 8.389 Enti, la sola fase di trasmigrazione dal Registro regionale a quello nazionale interesserà complessivamente circa 7.373 enti.

Per tutti gli enti coinvolti nella trasmigrazione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui al DM 106/20, nei sei mesi successivi al completamento della stessa dovrà essere svolta (a cura dei rispettivi uffici provinciali) una istruttoria volta a verificare la conformità dello statuto al nuovo Codice del Terzo settore.

Contestualmente alla trasmigrazione, gli uffici provinciali dovranno procedere alla gestione dei flussi di iscrizione dei nuovi enti, con un prevedibile incremento complessivo degli enti interessati all'ingresso nel RUNTS in quanto, alle categorie attualmente presenti nel Registro regionale del Terzo settore, si potranno aggiungere, anche per effetto di ulteriori disposizioni normative previste dalla

riforma (es. revisione disciplina fiscale delle ONLUS), gli enti attualmente iscritti nel registro delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate e nel Registro delle persone giuridiche private regionale (ex art. 7 DPR 361/2000), gestito dalle Camere di Commercio.

Ne deriva l'inevitabile aumento del carico di lavoro spettante agli uffici interessati nel prossimo biennio, anche in considerazione dell'attività di assistenza che verrà richiesta dagli enti in questa fase di avvio del RUNTS e, conseguentemente, la necessità che le risorse aggiuntive soprarichiamate siano impiegate anche per implementare le risorse umane e le professionalità dedicate a questa attività sia in ambito regionale che provinciale: oltre alla dotazione ottimale provinciale di 27 unità complessive di personale, indicate nel prospetto di cui all'allegato 1, si rende pertanto necessario un ulteriore incremento di 23 unità, retribuite con i fondi di cui all'art. 53, comma 3 del D.Lgs 117/2017, ripartite come segue:

PROVINCE	Contingente ottimale aggiuntivo
BERGAMO	3
BRESCIA	2
COMO	1
CREMONA	1
LECCO	1
LODI	0
MANTOVA	1
MONZA	1
PAVIA	1
SONDRIO	1
VARESE	3
CM MILANO	8
Totale	23

Servizi portuali di Cremona e Mantova

Ai sensi della l.r. n. 24/14, che ha modificato la l.r. n. 30/06, le funzioni relative alla gestione dei porti di Cremona e Mantova sono di competenza regionale e in via transitoria continuano ad essere gestite dalle Province di Cremona e Mantova. La norma non è stata ancora attuata in quanto non è ancora stato raggiunto l'accordo con le Province circa la definizione di una convenzione che regoli il ruolo delle Province a supporto di regione per la gestione dei porti e la quota di canoni riconoscibile per tali funzioni.

Allo stato attuale le Province trattengono il 90% dei canoni demaniali che corrispondono, per l'anno 2020, per la Provincia di Cremona a 939.000,00€ e per la Provincia di Mantova 400.000,00€ (dato 2019). Gli introiti trattenuti coprono

ampiamente per Cremona le spese di gestione e per Mantova necessitano di un'integrazione regionale per il pareggio.

Regione, UPL e le Province di Cremona e Mantova sono d'accordo nel considerare che la gestione dei Porti regionali di Cremona e di Mantova è riconducibile a una serie di ambiti, in coerenza con quanto previsto dal r.r. 9/2015 sulla gestione del demanio della navigazione interna, quali:

1. funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali, riferite in particolare a rilascio e vigilanza sulle concessioni, coordinamento e promozione delle operazioni portuali e commerciali e dei servizi di interesse generale, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, programmazione delle strategie di sviluppo delle attività portuali, autorizzazioni connesse a servizi e operazioni portuali, sicurezza dell'ambito portuale;
2. funzioni di riscossione e di introito dei canoni da concessione demaniale e da servizi e operazioni portuali;
3. adozione, previa intesa con il Comune o con i Comuni interessati e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del Piano regolatore portuale;
4. promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

Tali funzioni sono esercitate temporaneamente sulla base di quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 30/2006, così come modificato dall'art. 17 della l.r. 24/2014, con l'impegno da parte della Provincia – in attuazione dell'art 5 del R.R. 9/2015 – a rendicontare ogni anno a Regione sia sullo stato delle concessioni in atto, sia sull'utilizzo – ai fini di valorizzazione del demanio idroviario in gestione – della quota dei canoni trattenuta.

Si evidenzia pertanto la necessità che, a presidio di tali funzioni, in attesa dell'attuazione della legge n. 24/14, sia confermato il personale dedicato alla gestione del demanio della navigazione.

4.2 Ulteriori funzioni confermate (senza utilizzo del contingente di personale di cui all'Allegato 1)

Funzioni Ambientali

Come già previsto nell'Intesa 2019-2021, si condivide che sia necessario un esercizio unitario delle funzioni ambientali da parte del personale provinciale e della Città Metropolitana rispetto alle funzioni fondamentali attribuite dallo Stato con leggi statali e a quelle attribuite da Regione Lombardia con leggi regionali (l.r. 83/1986, l.r. 26/2003, l.r. 24/2006, l.r. 20/2021, l.r. 5/2010). Tale condivisione, peraltro, è suffragata dall'attuale contesto storico che prevede una forte spinta dell'attività tecnico-amministrativa nell'esercizio delle funzioni ambientali; si pensi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alle azioni in esso previste nell'ambito della Missione 2, relativa alla Rivoluzione verde e alla Transizione ecologica, consistenti in investimenti e riforme che richiedono un forte impegno di tutti gli enti pubblici coinvolti – ivi comprese le Province – nelle procedure riguardanti

la realizzazione delle opere per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, per le fonti rinnovabili, nell'incremento dell'efficienza energetica degli edifici privati e pubblici, negli investimenti per affrontare i rischi del dissesto idrogeologico e negli investimenti nelle infrastrutture idriche.

Si precisa, nondimeno, che la presente Intesa concerne lo svolgimento delle funzioni ambientali attribuite da Regione, prevedendo, in particolare, quanto segue:

- Regione, UPL, Province e Città Metropolitana concordano:
 - sulla necessità che Regione Lombardia disponga di informazioni sullo svolgimento delle funzioni attribuite, in modo da prevenire, conoscere ed affrontare eventuali criticità e fornire le più idonee linee di indirizzo.

A tal riguardo, Regione sta già lavorando in collaborazione con ARIA SpA per strutturare un ecosistema digitale per l'ambiente, che valorizzi le basi dati ambientali, le capacità di monitoraggio e di analisi dei dati, nonché l'armonizzazione dei procedimenti in modo da rispondere tempestivamente alle esigenze conoscitive del sistema regionale perseguendo comunque obiettivi di semplificazione nella gestione dei processi autorizzatori anche con il coinvolgimento di una pluralità di attori.

In tale prospettiva, le Province si impegnano ad alimentare in modo continuo e sistematico gli strumenti informativi, le piattaforme, i database messi a disposizione da parte di Regione Lombardia e dovranno utilizzare gli strumenti telematici operativi per la gestione dei procedimenti amministrativi ed assicurare, in particolare, l'inserimento di dati ed informazioni e/o il loro aggiornamento, laddove ne ricorrano i presupposti, attraverso le seguenti piattaforme:

- ✓ **S.I.L.V.I.A.** (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale), quale strumento centralizzato a supporto della procedura di VIA, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della l.r. 5/2010 (dgr n. 7697/2018);
- ✓ **Procedimenti** (piattaforma telematica per la gestione di procedure amministrative, autorizzatorie e concessorie) per la gestione delle procedure autorizzative relative alla gestione dei rifiuti (dgr n. 4107/2020) e alla realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (decreto n. 8855/2020);
- ✓ **CGR WEB** (Catasto Georeferenziato Rifiuti), in relazione ai dati tecnici, amministrativi e geografici relativi a tutti gli impianti autorizzati ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 214, 215, 216, e 29 sexies del D. lgs. 152/2006, agli impianti a fonte rinnovabile alimentati anche parzialmente da "biomasse rifiuti" (D.lgs. 387/2003) ed agli

impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 (art. 51, comma 2, della l.r. 10/2003 e dgr 4174/2020);

- ✓ **ORSO**: validazione dati dove prevista e supporto ai Comuni tramite gli Osservatori provinciali rifiuti (da ultimo, dgr 6511/2017);
- ✓ **SIVIC** (Sistema informativo per la valutazione d'incidenza ambientale), istituito in attuazione dell'art. 25bis, c. 8bis della l.r. 86/83. La dgr 836/2018 stabilisce l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema informativo, anche al fine di riscontrare alla procedura di infrazione EU in corso e di garantire le forme di pubblicità richieste delle disposizioni vigenti. L'applicativo consente di avere una reportistica delle procedure effettuate e risulta idoneo a garantire il monitoraggio dell'attività provinciale.
- ✓ **CURIT** (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici), in occasione dell'effettuazione delle ispezioni degli impianti termici (da ultime, dgr n. 3502/2020 e dgr n. 5360/2021);
- ✓ **AGISCO** (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati), sulla base delle indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia con apposito atto che sarà approvato a seguito dell'aggiornamento del Programma Regionale di gestione dei rifiuti;
- ✓ **CATASTO REGIONALE DELLE CAVE**, da aggiornare secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale che saranno approvati sulla base dell'art. 23 della l.r. 20/2021;
- di prevedere un raccordo specifico finalizzato a: superare le disomogeneità applicative sul territorio regionale, risolvere le eventuali criticità segnalate da Province e Città Metropolitana o riscontrate da Regione Lombardia, conseguire progressivi miglioramenti nell'esercizio delle funzioni e condividere linee d'azione sulle attività ritenute prioritarie;
- di attivare, su proposta e con il coordinamento della Direzione Generale Ambiente e Clima, specifici tavoli tecnici per consentire il necessario raccordo settoriale tra Regione Lombardia, Città Metropolitana e Province;
- che gli Enti forniscano annualmente a Regione Lombardia la quantificazione di dettaglio degli introiti, sulla base del format messo a disposizione da Regione (allegato 3);
- Regione si impegna a definire un contingente ottimale per l'esercizio delle funzioni conferite, i cui dati - indicatori verranno utilizzati in sede di rinnovo della prossima Intesa;

Alla copertura delle spese derivanti dall'esercizio unitario delle funzioni ambientali concorrono: il contributo regionale annuo di cui al punto 2 a), le entrate derivanti dal pagamento dei diritti amministrativi per le attività relative alle autorizzazioni delle

spedizioni transfrontaliere di rifiuti (€ 400.000 circa nel 2020), cui si aggiungono i contributi statali, ivi comprese le risorse del PNRR, e le entrate proprie provinciali derivanti dallo svolgimento delle attività istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni, valutazioni e concessioni (ultimo dato UPL disponibile: 2.736.776,13 – annualità 2018), tra le quali: Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), autorizzazioni e iscrizioni impianti di trattamento rifiuti, Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), bonifiche dei siti contaminati, autorizzazioni all'attività estrattiva. Tali risorse possono essere utilizzate per rafforzare la capacità amministrativa degli Enti per due assunzioni annuali finalizzate allo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Intesa, nell'ambito di quanto previsto dal nuovo decreto ministeriale per le assunzioni di personale.

Funzioni in materia di derivazioni idriche e dighe

Fatte salve le disposizioni specifiche relative alla Provincia di Sondrio di cui all'art. 5 della l.r. 19/2015, a far data dal 1° gennaio 2022, cessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della predetta l.r. 19/2015, ogni effettivo esercizio da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano delle funzioni istruttorie in materia di grandi derivazioni d'acqua previste dall'art. 7 del Regolamento Regionale 2/2006, senza che ciò comporti alcun passaggio di personale dedicato in favore delle strutture regionali. Resta altresì confermato il trasferimento annuale in favore delle Province della Città Metropolitana di Milano di una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente sulla base della disciplina di cui all'art. 6, comma 3-quinquies della l.r. 10/2009, in ragione di una somma non inferiore all'importo trasferito nel triennio 2018-2020 da ripartirsi in base all'algoritmo di riparto tra province e Città Metropolitana utilizzato nel periodo 2002-2020, quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni amministrative confermate in materia di piccole derivazioni d'acqua.

Ulteriori introiti derivanti dall'esercizio della funzione:

- € 7.014.000 (annualità 2021): quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche;
- Stima introiti derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche (con esclusione delle Province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia): € 15 milioni annui (a partire dall'annualità 2022).

Canoni da imbottigliamento di acque minerali

In materia di destinazione dei proventi dei canoni da imbottigliamento, spettano alle Province territorialmente competenti la riscossione e l'introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata nella misura del 20 per cento.

Introiti derivanti dall'esercizio della funzione:

Totale incassato dalle Province (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio):

- € 1.231.251,90 – annualità 2019
- € 1.229.991,59 – annualità 2020.

Governo del territorio

Rispetto all'esercizio delle funzioni di interesse regionale in materia di "Governo del territorio", Regione, UPL, Province e Città Metropolitana forniscono il proprio supporto finalizzato a collaborare:

1. Attivando un confronto sui contenuti della verifica di compatibilità dei PGT (provinciale) in generale ed in particolare su tutte le attività delegate (PTRA, Consumo di suolo, Rigenerazione Urbana, SIT / Database Topografico (DBT) e sul ruolo delle Province e della Città Metropolitana in tema di valutazione di compatibilità con previsioni prevalenti del PTR in sede di conferenze di servizi, SUAP, ecc. dove non è prevista la partecipazione di Regione Lombardia. A tale proposito, sarà prodotta una relazione annuale da parte delle Province e della Città Metropolitana, il cui contenuto dovrà essere concertato con la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile regionale; tale Relazione verrà inserita nel rapporto annuale dell'Osservatorio sulla pianificazione territoriale;
2. valorizzando, nell'ambito di modifiche e integrazioni della l.r. 12/2005, il ruolo della pianificazione territoriale di coordinamento e generale e della pianificazione territoriale metropolitana nell'ambito del relativo Piano territoriale metropolitano;
3. perseguendo l'obiettivo principale della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo, nelle misure e condizioni indicate nei criteri dell'Integrazione del PTR in attuazione della suddetta l.r. 31/2014 (approvato con DCR n. 411 del 19 dicembre 2018), criteri che saranno assunti integralmente all'interno del futuro PTR/PVP (Progetto di Valorizzazione Paesaggistica) in corso di approvazione, tra cui le soglie di riduzione a scala comunale e provinciale. Nello specifico le Province e la Città Metropolitana collaboreranno fornendo attività di supporto a Regione per quanto concerne le attività di costante aggiornamento e conservazione dei dati forniti a Regione dai Comuni tramite l'applicativo Viewer "Indagine offerta PGT e aree delle rigenerazione", disponibile sulla piattaforma MULTIPLAN;
4. garantendo il supporto tecnico ai Comuni finalizzato alla trasmissione dei dati digitali del Piano di Governo del Territorio e richiesta di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL (l.r. n. 12/2005);
5. sostenendo le azioni di rigenerazione, in particolare quelle avviate all'interno degli *"Aree di programmazione della rigenerazione territoriale"* (individuati alla tavola 05.D4), come previsto nel PTR, che *"...possono attivarsi grazie a processi di co-pianificazione tra gli enti, attraverso strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/03, l.r. 19/19 e l.r. 12/05 oppure i piani territoriali d'area*

di cui alla l.r. 12/05 per programmare strategie di area vasta, in raccordo con gli altri strumenti regionali di programmazione generale o settoriale" e ulteriori azioni che interessano specifici contesti, anche individuati ai sensi dell'art. 8bis della l.r. 12/05, che potranno essere riconosciuti quali aree di rigenerazione di rilevanza sovralocale;

6. assicurando la partecipazione di Province e Città Metropolitana agli Accordi di Programma di rilevanza regionale che riguardano i rispettivi territori;
7. fornendo attività di formazione ed accompagnamento sulle materie inerenti il paesaggio rivolte ai tecnici comunali ed ai componenti delle Commissioni paesaggio, al fine di fornire una maggiore conoscenza dei valori paesaggistici del territorio regionale e di indirizzare le rispettive azioni ad approcci e interventi coerenti con l'obiettivo di una qualità territoriale diffusa, contribuendo inoltre a diffondere i contenuti del PVP - Progetto di Valorizzazione del paesaggio, che costituisce la componente paesaggistica del progetto di Revisione del PTR in corso di approvazione;
8. promuovendo azioni funzionali alla mitigazione dei rischi idrogeologici, alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale, incluse le misure finalizzate ad una migliore gestione delle acque superficiali anche tramite l'applicazione del principio di invarianza idraulica, azioni da integrare negli strumenti di governo del territorio al fine di incrementare la resilienza e la sostenibilità territoriale.

Trasporti

Con la l.r. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" (art. 7), il territorio della Regione è stato suddiviso in sei bacini territoriali ottimali e omogenei ed in ciascun bacino è stata istituita un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le Province e la Città Metropolitana esercitano in forma associata con gli altri enti locali componenti il bacino di riferimento, nell'ambito delle predette Agenzie, le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale di cui all'art. 4, c. 2 della l.r. n. 6/2012 relativi alla programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino.

Le Province e la Città Metropolitana, inoltre, esercitano singolarmente le funzioni di cui ai c. 4 e 5 della l.r. n. 6/2012 e possono affidare, previo accordo, l'esercizio di tali funzioni alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

Il contributo per l'esercizio delle predette funzioni amministrative - ad eccezione che per quelle relative alla definizione di forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza ed alla determinazione di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie - è confluito nelle risorse attribuite alle Agenzie ai sensi dell'art.17 della l.r.6/2012.

Dal momento che ciascuna Agenzia per il TPL è costituita con risorse umane messe a disposizione dagli enti partecipanti, il contingente relativo al personale provinciale preposto alle funzioni in materia di trasporto pubblico è individuato in base agli accordi tra le Province e la Città Metropolitana e gli Enti locali del bacino di riferimento e dipende non solo dalle funzioni che le Province devono esercitare

obbligatoriamente in forma associata nelle Agenzie, ma anche dalle ulteriori funzioni provinciali che possono essere affidate alle medesime Agenzie. Successivamente all'operatività delle medesime Agenzie, il fabbisogno di personale è periodicamente aggiornato sulla base degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa ("Programma triennale di fabbisogni del personale") e, ove necessario, stante l'insufficienza del personale messo a disposizione degli enti locali partecipanti, sono ricorse a procedure di assunzione, assumendo in alcuni casi gli impegni economici avvalendosi delle risorse di cui all'art. 17 della l.r. n. 6/2012 (i cui importi trovano corrispondenza con l'ammontare delle ex risorse per le funzioni amministrative o altro importo definito nel documento Unico di Programmazione definito dalle Agenzie con atto di approvazione assembleare, di cui sono socie le Province e la Città Metropolitana).

MISURA STRAORDINARIA UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO PUBBLICO

La deliberazione della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 5378/2021 (di concerto con l'Assessore alle Infrastrutture e Trasporti) ha approvato la misura a sostegno delle imprese a valere su tutte le risorse stanziata dal Governo, ed ha rinviato quelle relative ai bus turistici alla Direzione Generale competente in materia. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 250960 del 20 settembre 2021 ha disposto 20 milioni di euro per il sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di cui a favore di Regione Lombardia € 2.972.029,47; il successivo DPCM ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro, di cui a favore di Regione Lombardia euro 1.486.014,74.

Le aziende destinatarie sono quelle individuate dalla legge quadro n. 218 del 2003, cui Regione ha dato attuazione con il regolamento regionale n. 6 del 22 dicembre 2014, che ha posto in capo alle Province/Città Metropolitana le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente con autobus, istituendo il Registro regionale, che è implementato dalle stesse Province/Città Metropolitana (che inseriscono le SCIA di avvio, variazione, provvedimenti sanzionatori ecc.).

In virtù della conoscenza aggiornata della situazione delle aziende che sono inserite nel Registro regionale (con regolare SCIA di mantenimento dei requisiti), si ritiene opportuno individuare nelle Province/Città Metropolitana il soggetto cui assegnare le risorse statali da suddividere tra le aziende, secondo criteri e parametri definiti con delibera della Giunta Regionale. L'attività istruttoria per la liquidazione delle risorse dovrà essere svolta nel corso del 2022, anche in considerazione della normativa vigente in materia di aiuti di stato. Il contesto è comunque straordinario, in considerazione della natura di ristori da pandemia e non sarà ripetuto nei prossimi anni.

Le modifiche all'art. 9 del Codice della Strada (D.lgs 285/92), apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1 comma 607 -, hanno disciplinato le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più Regioni. Regione Lombardia, con lr 8/2021, ha recepito tale modifica introducendo, all'art. 4 della lr 1/2000, il comma 150 ter, che delega i compiti in materia di rilascio delle autorizzazioni alle Province/Città Metropolitana anche per le competizioni interregionali.

4.3 Ulteriori funzioni conferite

Servizi per il lavoro: Centri per l'Impiego e collocamento mirato dei disabili

Le funzioni relative ai servizi per il lavoro (Centri per l'Impiego - CPI) compreso il collocamento mirato dei disabili, di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r. 9/2018 sono assicurate, ai sensi del comma 2 dello stesso art.4, mediante le attività svolte dai Centri per l'Impiego delle Province e della Città Metropolitana, anche attraverso contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico.

Il raccordo con le Province e la Città Metropolitana per l'erogazione di tali servizi è regolato con Convenzione, che disciplina i rapporti, gli obblighi e i relativi oneri finanziari per lo svolgimento di tali funzioni attraverso il personale dei CPI, di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che viene sottoscritta tra Regione Lombardia e Province e Città Metropolitana e viene coordinata e gestita dalla Direzione Generale Formazione e Lavoro.

Tali funzioni sono altresì oggetto del "Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" (di cui alla Legge per il Bilancio 2019 - L.145/2018 - e alla normativa sul Reddito di Cittadinanza - D.L.4/2019) che prevede l'ampliamento degli organici, come previsto con D.G.R.2389/XI dell'11/11/2019 di approvazione del Piano e successiva D.G.R.3319/XI del 30/06/2020 "Approvazione dello schema d'intesa con Città metropolitana e Province per il reclutamento di personale aggiuntivo per i Centri per l'Impiego", nonché prevede un'azione di potenziamento infrastrutturale e gestionale dei CPI consistente in interventi di adeguamento delle sedi, interventi sui sistemi informativi, formazione specifica per i neoassunti, comunicazione coordinata.

Regione Lombardia provvede al rimborso alle Province e alla Città Metropolitana degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni connesse ai Centri per l'Impiego e, per le azioni e assunzioni di personale a valere sul piano straordinario di potenziamento, sostiene i relativi costi mediante le specifiche risorse stanziare dal DM 74/2019 e successive modificazioni.

Le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese per i servizi suddetti vengono definite nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia, le Province e la Città Metropolitana e, per il "Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego", in coerenza con le indicazioni ministeriali.

Risorse impegnate a favore di Province e Città Metropolitana sul Fondo Regionale Disabili (l.r. 13/2003):

- Fondo 2018 (annualità 2019-2020): € 30.772.000;
- Fondo 2019 (annualità 2020-2021): € 32.921.182,07;
- Fondo 2020 (annualità 2021-2022): € 33.300.000;
- Fondo 2021 (annualità 2022-2023): previsione di € 38.057.649.

Si riporta di seguito il quadro delle risorse previste, a valere sulla normativa di riferimento, afferenti alla gestione dei Centri per l'Impiego, inclusi gli interventi previsti dal Piano regionale di Potenziamento.

RISORSE FINANZIARIE CENTRI PER L'IMPIEGO

AMBITO	Interventi finanziabili	Importo	Natura e periodo della spesa	Rif. Normativo
Convenzione funzione delegata lavoro personale presso i CPI, di cui all'art.1, co. 793 e segg. della Legge 205/2017	Costo personale occupato presso i CPI, di cui all'art. 1, co. 793 della Legge 205/2017; - Oneri di funzionamento; - Spese generali.	26.342.229,75	Fonte: risorse statali Spesa ricorrente prevista a decorrere dal 2018, integrata da risorse autonome regionali per un massimo di ulteriori 4.000.000,00 € all'anno	Legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, l'art. 1, co. 793, 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017 Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", come modificata dalla Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'", artt. 4 e 11 bis
Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui	Costo personale da destinare ai CPI in fase di reclutamento	20.561.447,29 €	Fonte: risorse statali Spesa ricorrente prevista a decorrere dal 2021	Combinato disposto art. 1, comma 258, 4° periodo L. 145/2018 e art. 12, comma 8, lettera b) del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019

alla DGR XI/3837/2020 - Personale CPI	(fino a un massimo di 1.378 unità di personale)	26.496.644,30 €	Fonte: risorse statali Spesa ricorrente prevista a decorrere dal 2021	Risorse aggiuntive art. 12, comma 3-bis del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019
	Per le annualità 2022 e 2023 il costo del personale per un massimo di 206 unità (riferibili al Piano di rafforzamento) delle 1.378 massime totali, sarà coperto da risorse PON Inclusione e POC SPAO. A decorrere dal 2024 subentreranno le risorse ministeriali per tutto il contingente	8.224.578,91 €	Fonte risorse statali Spesa ricorrente prevista a decorrere dal 2021	Risorse aggiuntive art. 12, comma 3-bis del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019
Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui alla DGR XI/3837/2020 - Personale CPI Convenzione PON Inclusione/POC SPAO	Costo personale da destinare ai CPI ex tempo determinato di cui al Piano di rafforzamento per le annualità 2022 e 2023, per un massimo di 206 unità di personale, parte del contingente massimo di 1.378 unità	22.342.123,75 €	Fonte risorse comunitarie e statali Spesa <i>una tantum</i> corrente relativa al costo del personale per le annualità 2022-2023	Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 PON Inclusione e POC SPAO

Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui alla DGR XI/3837/2020 - Interventi infrastrutturali e organizzativi	- Adeguamento strumentale ed infrastrutturale delle sedi dei CPI; - Osservatorio regionale del mercato del lavoro; - Sistemi informativi; - Spese generali e per l'attuazione; - Spese per personale temporaneo nelle more dei concorsi.	97.026.434,04	Fonte risorse statali Spesa <i>una tantum</i> , di cui 80% capitale e 20% corrente, per interventi realizzati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2026	art. 1, co. 258 L. 145/2018, modificato dall'art. 12, co. 8, lettera b), punto 1) del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funzioni in materia di Opere pubbliche

L'art. 6 della Legge n. 120/2020 prevede che, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, venga costituito, presso ogni stazione appaltante, un Collegio consultivo tecnico, composto da 3 o 5 soggetti, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. Con l'art. 16 della LR 27 novembre 2020, n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020" Regione ha delegato alla Provincia territorialmente competente, per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro, la designazione del presidente del Collegio consultivo tecnico, in caso di mancato accordo tra le parti, di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, della L. 120/2020, e la nomina del terzo componente del Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, della L. 120/2020. In caso di opere con estensione interprovinciale, la competenza risulta attribuita alla Provincia sul cui territorio l'opera presenta l'estensione territoriale prevalente.

Rete escursionistica della Lombardia

Con la riforma della l.r. 5/2017 Regione Lombardia ha evidenziato un nuovo ruolo degli Enti, valorizzando le competenze e la capacità di coordinamento, soprattutto per le piccole realtà locali e di pianura. Le Province e la Città Metropolitana contribuiscono alla realizzazione del Catasto Regionale della Rete Escursionistica della Lombardia.

A tal fine tutte le Province e Città Metropolitana propongono a Regione Lombardia un documento in cui siano individuati quali siano i sentieri più rilevanti da inserire nel Catasto della Rete Escursionistica entro il 31 ottobre di ogni anno, specificando il grado di approfondimento vigente e la tempistica ipotizzata.

Inoltre, promuovono la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori e svolgono una funzione di raccordo e supporto ai Comuni, soprattutto di pianura, non aggregati in Comunità montane, Unioni di comuni, ecc. (art. 2, c. 2, lett. a). Concordano con la necessità di avviare percorsi sinergici ed economicamente virtuosi tra i settori Turismo, Territorio e Comunicazione al fine di dare attuazione alle nuove competenze e assicurano la propria collaborazione alle strutture regionali competenti (Direzione Generale EE.LL, ERSAF, ecc.).

4.4 Attività d'interesse regionale

Disabilità – Eliminazione Barriere architettoniche

Province e Città Metropolitana svolgono altresì un ruolo di coordinamento e raccordo (DGR 4139 del 21/12/2020), nell'ambito di apposita Intesa, per l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere architettoniche (PEBA) entro il quadro dispositivo di cui alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge. A supporto dell'attività dei PEBA, Regione Lombardia richiede altresì a Province e Città Metropolitana di implementare l'apposito registro telematico.

In considerazione degli incontri di illustrazione e condivisione delle linee guida regionali con le associazioni e gli stakeholders di riferimento, è inoltre emerso come il sostegno ai Comuni lombardi si inquadri tra gli interventi per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Province e Città Metropolitana – enti intermedi di coordinamento – rappresentano pertanto un supporto concreto e un presidio – ancora più significativo nel percorso dei prossimi anni – per la predisposizione e successiva fase attuativa dei PEBA.

L'Intesa tra Regione Lombardia e le Province lombarde e la Città Metropolitana per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni per la predisposizione dei PEBA, prevede attività che si concluderanno entro il 31.12.2022, salva eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

Regione Lombardia ha destinato risorse in parte corrente per 1 milione di euro ai Comuni fino a 5.000 residenti (DGR nr. 4139 del 21.12.2020) per le spese di adozione

dei PEBA, in conformità alle Linee guida regionali. Il contributo regionale è pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate.

Lo stanziamento finanziario regionale di 1 milione di euro è così suddiviso:

- euro 900.000 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano rivolto ai Comuni fino a 5000 residenti per concorrere alle spese sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto in rapporto al numero dei Comuni fino a 5000 residenti compresi su ciascun territorio provinciale;
- euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, per l'anno 2022, Regione Lombardia richiederà a Province e Città Metropolitana di fornire il necessario supporto e raccordo per l'utilizzo delle previste risorse, pari a 3 milioni di euro in conto capitale, per l'attuazione di iniziative afferenti ai PEBA.

Anche per l'anno 2023 si richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, analogo ruolo di coordinamento e raccordo nei confronti dei Comuni, finalizzato a dare attuazione ad iniziative di livello regionale.

Sperimentazione in tema di Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT)

Regione Lombardia e Province/Città Metropolitana concordano nello sperimentare nuove modalità di composizione sinergica delle attività connesse al recupero dell'Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT) e nel promuovere, individuare e mettere a punto, anche sperimentalmente, architetture e modelli concettuali innovativi applicabili per il conseguimento di obiettivi di funzionalità e semplificazione dei processi di gestione delle imposte che gravano sugli autoveicoli. La collaborazione tra Enti è un'occasione significativa per il recupero di nuove fonti finanziarie provinciali e un utile strumento per la lotta contro l'evasione dei tributi degli enti territoriali gravanti sulla mobilità su gomma.

Si condivide una prima fase finalizzata all'individuazione dell'evasione dell'IPT tramite una gestione integrata delle informazioni contenute nell'archivio regionale della tassa auto. Si condivide venga espletata dalla Regione la successiva fase dell'attività di recupero contestuale dell'evasione della tassa auto e dell'IPT, individuando un unico soggetto pubblico interlocutore per il contribuente, al fine di rendere snella e incisiva la relativa azione di contrasto all'evasione.

Si condivide, pertanto, di sperimentare questo nuovo progetto inizialmente con il coinvolgimento di almeno due Province e Città Metropolitana mediante la sottoscrizione degli Accordi previsti dall'art. 49 bis della l.r. 10/2003, finalizzata al conferimento a Regione Lombardia dell'attività accertativa dell'IPT evasa, derivante da contestuali inadempimenti in materia di tassa automobilistica come, per esempio, nei casi di mancata trascrizione al PRA degli atti di compravendita di veicoli, accertata per il tramite del sistema regionale di gestione della tassa automobilistica.

In questa fase di sperimentazione, si prevede il pagamento dell'IPT evasa e degli oneri accessori (sanzioni, interessi e spese del procedimento) direttamente alla Regione, tramite i sistemi di pagamento di ACI; l'importo dell'IPT recuperata sarà riversato dalla Regione alle Province/Città Metropolitana di competenza dell'imposta, nei termini e con le modalità stabiliti negli allegati tecnici, o, in alternativa, si può prevedere il versamento della sola IPT direttamente alla Provincia di competenza.

A seguito del periodo di sperimentazione di un anno, Regione Lombardia e UPL fisseranno un tavolo di verifica degli esiti e dei risultati raggiunti, al fine di verificare concretamente la possibilità di una successiva estensione a tutte le Province, nonché per individuare ulteriori e innovative modalità di gestione della tassazione sui veicoli finalizzate a valorizzare la sinergia degli strumenti condivisi e la realizzazione di economie di scala che possano comportare una diminuzione delle spese da destinare alla riduzione della pressione fiscale favorendo, in tal modo, l'attrattività di nuova base imponibile negli ambiti e nei territori di competenza.

5. Tavoli settoriali di raccordo inter-istituzionale

Per consentire il necessario raccordo settoriale tra Regione, Città Metropolitana e Province, la Direzione Generale regionale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni promuove e coordina l'attivazione o l'aggiornamento, laddove già esistenti, di specifici Tavoli settoriali di raccordo inter-istituzionale partecipati dalle Direzioni Generali regionali competenti e dai referenti delle Province e della Città Metropolitana, preposti:

- a) al coordinamento per l'esercizio delle funzioni confermate come precisato nelle Linee di indirizzo;
- b) alla verifica dell'effettivo e coerente utilizzo delle risorse, in relazione all'esercizio delle funzioni;
- c) al monitoraggio dei costi del personale e delle attività, anche ai fini del conseguimento dei contingenti ottimali di personale.

6. Sinergia e collaborazione inter-istituzionale

Si condividono i seguenti punti:

- a) Si ritiene di ribadire la valenza degli strumenti di Programmazione negoziata regionale, tra cui in particolare l'AQST – Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, quale importante strumento di raccordo e di finalizzazione della convergenza programmatica e progettuale tra Regione, Città Metropolitana e Province;
- b) per quanto attiene alle azioni connesse alla gestione dei Centri per l'Impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili, regolate sulla base delle disposizioni previste dalla L.R. 9/2018, la collaborazione inter-istituzionale è garantita dai Tavoli di lavoro e coordinamento attivati nell'ambito della relativa Convenzione e del "Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego".

7. Durata dell'Intesa

La presente Intesa ha durata biennale per gli anni 2022-2023, in coerenza con la programmazione pluriennale dei Bilanci degli Enti sottoscrittori.

Regione Lombardia

Assessore Enti Locali, Montagna

e piccoli Comuni

Città Metropolitana di Milano

Unione Province Lombarde

e Provincia di Pavia

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Provincia di Lecco

Provincia di Lodi

Provincia di Mantova

Provincia di Monza e Brianza

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Milano,